



CITTÀ DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

SETTORE V – Servizio II

UOC.2 – MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO DI PROPRIETA’ COMUNALE

CIG B30B213618

VERBALE DI GARA n°2

SEDUTA DEL 28.10.2024

L’anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 10.15, presso i locali del Settore tecnico del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dato atto della regolarità della costituzione del Seggio si dà avvio alla procedura di gara constatando che nessun partecipante è presente alla seduta.

Si procede quindi all’esame della documentazione pervenuta a questa S.A. a seguito di richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 36/2023, per come disposto nella seduta precedente del 22.10.2024 di cui si fornisce il seguente prospetto riepilogativo:

n°	Codice Fiscale	Ragione sociale	Esito	Motivazione/Note	Marca Bollo
1	02424820815	ALL SERVICE DI TITONE DOMENICO C. SAS	AMMESSA	Il concorrente non allega l’attestazione di avvenuto sopralluogo, tuttavia la stessa risulta agli atti di ufficio.	DA INTEGRARE
2	04035870874	DE.MO.TER DI CASERTA ANTONINO	NON AMMESSA	L’offerta non è ammessa per carenza di requisiti. In particolare, la somma del fatturato nel triennio 2021/2023 non soddisfa l’importo minimo richiesto dal Bando di Gara (Art. 3.6 lett c.1) pari ad € 135.375,00. Inoltre il concorrente dichiara di voler sub appaltare parte dei lavori senza indicare le categorie di lavorazioni interessate dal subappalto, né le relative percentuali.	DA INTEGRARE
3	03018960835	DSP COSTRUZIONI GENERALI SRL	SOCCORSO	Il concorrente non indica i servizi svolti ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali di cui alla lettera d.1 dell’art. 3.6 del Bando di Gara, e non dichiara il possesso di polizza professionale di cui al punto d.2	DA INTEGRARE

				dell'art. 3.6 del Bando di Gara. <i>Trattandosi di carenza documentale e non irregolarità essenziale, sanabile attraverso il soccorso istruttorio, si chiede di produrre il modello di cui <u>all'allegato 1-bis completo in ogni sua parte.</u></i>	
4	05521790823	EDIL S.E.P. SOC. COOP.	NON AMMESSA	L'offerta non è ammessa in quanto il concorrente non allega l'attestazione di avvenuto sopralluogo, né la stessa risulta agli atti di ufficio. Inoltre non dichiara il possesso di polizza professionale di cui al punto d.2 dell'art.3.6 del Bando di Gara.	DA INTEGRARE
5	08114920724	GENERAL COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	NON AMMESSA	L'offerta non è ammessa in quanto il concorrente non allega l'attestazione di avvenuto sopralluogo, né la stessa risulta agli atti di ufficio. Inoltre non indica i servizi svolti ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali di cui alla lettera d.1 dell'art. 3.6 del Bando di Gara e non dichiara il possesso di polizza professionale di cui al punto d.2 dell'art. 3.6 del Bando di Gara. Infine la documentazione è carente di DGUE di cui alla sez. III del Disciplinare di Gara.	DA INTEGRARE
6	01801820836	MIANO MARIO	SOCCORSO	Il concorrente non indica i servizi svolti ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico professionali di cui alla lett. d.1 dell'art. 3.6 del Bando di Gara non dichiara il possesso di polizza professionale di cui al punto d.2 dell'art. 3.6 del Bando di Gara. <i>Trattandosi di carenza documentale e non irregolarità essenziale, sanabile attraverso il soccorso istruttorio, si chiede di produrre il modello di cui <u>all'allegato 1-bis completo in ogni sua parte.</u></i>	
7	07128610826	PALAZZOLO FARO ROSARIO	NON AMMESSA	L'offerta non è ammessa in quanto il concorrente non allega l'attestazione di avvenuto sopralluogo, né la stessa risulta agli atti di ufficio. Inoltre, il concorrente non indica i requisiti oggetto di avalimento e né lui né l'O.E. di cui si avvale, dichiarano il possesso di polizza professionale di cui al punto d.2 dell'art. 3.6 del Bando di Gara. Infine si riscontra la carenza della copia autentica o originale del contratto di avalimento di cui al punto 4) Parte II Sex V del Disciplinare.	DA INTEGRARE

8	02835300837	PELORITANA APPALTI SRLU	SOCCORSO	Non dichiara il possesso di polizza professionale di cui al punto d.2 dell'art.3.6 del Bando di Gara. <i>Trattandosi di carenza documentale e non irregolarità essenziale, sanabile attraverso il soccorso istruttorio, si chiede di produrre il modello di cui all'allegato 1-bis completo in ogni sua parte.</i>
---	-------------	-------------------------	----------	---

Si procede all'esame della documentazione prodotta dai seguenti O.E. destinatari del sub-procedimento di soccorso istruttorio:

N°	Codice Fiscale	Ragione Sociale
3	03018960835	DSP COSTRUZIONI GENERALI SRL
6	01801820836	MIANO MARIO
8	02835300837	PELORITANA APPALTI SRLU

Si rileva, inoltre, la presenza di una comunicazione caricata sul portale dalla ditta non ammessa EDIL S.E.P. SOC. COOP., che presenta istanza di riammissione, nel merito della quale il Seggio di gara si determinerà come nel seguito esposto.

Si avvia pertanto la disamina della documentazione pervenuta dagli operatori ammessi al sub-procedimento di soccorso istruttorio, come da seguente prospetto:

n°	Codice Fiscale	Ragione sociale	Esito	Motivazione/Note	Marca Bollo
3	03018960835	DSP COSTRUZIONI GENERALI SRL	AMMESSA	Il concorrente integra con la documentazione richiesta inviando l'allegato 1-bis completo in ogni sua parte comprensivo di allegati connessi, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alla lettera d.1 dell'art. 3.6 del Bando di Gara.	DA INTEGRARE
6	01801820836	MIANO MARIO	NON AMMESSA	Il concorrente non dimostra il possesso dei requisiti di idonei professionali di cui alla lettera b.1 e tecnico-professionali di cui alla lettera d.1 dell'art. 3.6 del Bando di Gara . Pertanto, il concorrente viene ESCLUSO dalla presente procedura.	
8	02835300837	PELORITANA APPALTI SRLU	NON AMMESSA	Non produce la documentazione atta a dimostrare il possesso di polizza e fa istanza di archiviazione del soccorso istruttorio che non può essere accolta per i motivi che vengono esplicitati in separato foglio ed inviati allo stesso O.E. Pertanto, il concorrente viene ESCLUSO dalla presente procedura.	

In particolare, in relazione a quanto trasmesso dall'O. E. n° 6, Miano Mario, si specifica quanto segue.

L' O.E. non indica "servizi" analoghi, ma più specificatamente "lavori" di fognatura, rinviando al CEL allegato per la sua caratterizzazione. Da quest'ultimo si evince che i lavori riguardanti la condotta fognaria risultano

inglobati all'interno di un lavoro effettuato dal 2018 al 2021, presso una Società per azioni in provincia di Catania.

A tal proposito, si rappresenta che giurisprudenza unanime ha precisato che, qualora il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti all'oggetto dell'appalto, le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale, anche se non identiche a quelle oggetto dell'appalto, valgono a tal fine qualora siano collegate secondo un criterio di analogia o inerenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 Settembre 2019, n. 6066, Cons. Stato, sez. IV, 11 Maggio 2020, n.2953).

Inoltre, sebbene l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato vada temperata con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, al fine di verificare la sussistenza del requisito di capacità tecnico professionale, la verifica delle attività pregresse va fatta in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell'entità delle attività eventualmente coincidenti (in tal senso, si vedano, Cons. Stato, Sez. V, 6/4/2017, n° 1608; Cons. Stato Sez. V, 28/7/2015, n° 3717 e 25/06/2024, n° 3220).

Da ciò ne scaturisce che dalla disamina delle prestazioni oggetto dell'affidamento e dall'unico lavoro pregresso svolto dall' O.E., non risulta evidente una similitudine tra i **servizi** di manutenzione ordinaria in appalto, che, per loro natura, si compongono di tutta una serie di prestazioni che necessitano di una formula organizzativa in grado di soddisfare, non solo la competenza, ma anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le esigenze di pronto intervento, di gestione delle emergenze e di presenza sul territorio, e i **lavori**, quali attività finalizzate alla esecuzione di una specifica opera, non necessariamente inclusiva delle prestazioni sopra sommariamente indicate; fermo restando che la similitudine richiesta non si configura come la ricerca del "servizio identico", bensì quella che, pur in un contesto concorrenziale, abbia la funzione di acquisire beni e servizi maggiormente idonei a soddisfare le specifiche esigenze della collettività, così come definite nella lex specialis di gara, di cui l'Amministrazione è depositaria, con la discrezionalità alla stessa riconosciuta nella determinazione dei requisiti di affidabilità e competenza richiesti agli operatori economici.

Inoltre, da quanto dichiarato nell'allegato 1 bis di cui alla lettera b.1 dell'art. 3.6 del Bando di Gara, l'O.E., nel riportare i "requisiti di idoneità professionale", non indica specificamente attività coerenti con il servizio richiesto.

Per tutto quanto sopra esposto, non ritenendosi soddisfacente la documentazione trasmessa, si è proceduto all'ESCLUSIONE dell' O.E.

Per quanto attiene **all'O.E. n° 8, Peloritana Appalti SRLU**, si precisa che il medesimo non produce la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, mentre fa istanza di archiviazione del soccorso istruttorio adducendo la propria interpretazione del quadro normativo di riferimento, in relazione alla richiesta polizza assicurativa di cui alla lett. d.2 dell'art. 3.6 del Bando di gara.

A tal proposito si rimanda a quanto sancito dai pronunciamenti dell'ANAC, chiamata ad orientare operatori e stazioni appaltanti sulle modalità di individuazione dei requisiti di partecipazione alle gare. In particolare si richiama la deliberazione ANAC n° 40 del 01.02.2023, che si pronuncia su un caso analogo a quello de quo, relativamente al requisito del possesso di una polizza assicurativa contro i rischi professionali, previsto dall'art. 83, comma 4, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e replicabile in vigore del nuovo Codice. Quest'ultimo mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità amministrativa e tecnica (cfr., in tal senso, TAR Sicilia, Catania, 12 dicembre 2023 n. 3738). Principio codificato all'art. 10, comma 3 del Decr. Lgs. 36/2023, che riconosce la facoltà della stazione appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, secondo canoni peraltro già presenti nel previgente quadro normativo (articolo 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016).

Peraltro, la sopra richiamata deliberazione ANAC 40/2023 ritiene legittimo l'operato della stazione appaltante che richieda in fase di dimostrazione dei requisiti il possesso di adeguata copertura assicurativa, sul presupposto che questa si configuri quale requisito di accesso alla gara e non di mero adempimento a tutela dell'esecuzione dell'appalto. Pertanto, la previsione di adempimento presupposto, a PENA DI ESCLUSIONE, impone alla Stazione Appaltante di procedere all'esclusione dell'O.E. non in regola, nel rispetto del principio di par condicio che sovrintende all'operato delle amministrazioni pubbliche.

Per tutto quanto sopra esposto, non è possibile aderire all'interpretazione normativa proposta, non conforme al quadro giurisprudenziale di riferimento e alle prescrizioni degli atti di gara, e pertanto si dispone

l'ESCLUSIONE dell' O.E. dalla procedura in corso.

Alle ore 13.30 si sospendono le operazioni e si dispone il rinvio delle stesse al giorno 29 Ottobre 2024, sempre presso il Settore Tecnico di questo Comune per proseguire nelle attività di gara.

SEDUTA DEL 29.10.2024

Alle ore 11:00, riunitosi nuovamente il Seggio di gara, atteso l'esito del soccorso istruttorio per come disposto nella precedente seduta del 28.10.2024, si dà atto della conclusione dell'esame della documentazione amministrativa, per procedere alla apertura delle offerte economiche degli operatori ammessi, come da prospetto che segue:

n°	Codice Fiscale	Ragione sociale	Esito
1	02424820815	ALL SERVICE DI TITONE DOMENICO C. SAS	AMMESSA
3	03018960835	DSP COSTRUZIONI GENERALI SRL	AMMESSA

Prima di avviare la fase di lettura delle offerte economiche il seggio di gara si pronuncia sull'istanza di riammissione trasmessa dall'O.E. n° 4, EDIL S.E.P. SOC. COOP., incentrata sulla presunta impossibilità di ritenere l'obbligo di sopralluogo quale adempimento a pena di esclusione, richiamando a conforto delle proprie tesi la sentenza TAR Lazio n° 140/2023.

Pur dando atto dell'oscillante orientamento giurisprudenziale sul tema, si segnala una ampia corrente giurisdizionale che, in contrasto con la suddetta sentenza TAR Lazio n° 140/2023, ritiene legittima la prescrizione dell'obbligo del sopralluogo, imponendo la sanzione espulsiva nel caso in cui gli atti di gara ne impongano l'adempimento a pena di esclusione. In tal senso si veda la recente sentenza del TAR Sicilia, Catania, del 12.12.2023 n.3738 e, nello stesso filone interpretativo, la Sentenza del TAR Sardegna n°383 del 29.05.2023, nonché la ancor più recente sentenza TAR Napoli n° 4387 del 25.07.2024.

Nel caso di specie, tale prescrizione, oltre ad essere giustificata dalla necessità di prendere visione di un impianto esistente, non trasposto su documenti progettuali e di cui difficilmente si sarebbe potuto diversamente acquisire conoscenza per la migliore formulazione della propria offerta (vedi T.A.R. Catanzaro, Sezione I, 10 novembre 2020, n. 1772), questa è, altresì, espressamente prevista dalla legge di gara come obbligatoria ed espressamente sanzionata con l'esclusione dalla gara dell'operatore inadempiente (vedi Sezione III – punto 6, del Disciplinare di gara approvato), costituendo un vincolo per questa S.A., in conformità ai principi di par condicio, trasparenza, pari opportunità e non discriminazione.

Per tutto quanto sopra esposto, viene rigettata l'istanza di riammissione formulata dall'O.E. EDIL S.E.P. SOC. COOP.

Si procede pertanto ad esaminare la documentazione economica degli OO.EE. n° 1 e n° 3, ammessi alla presente fase di esame delle offerte economiche, precisando che, essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 5, non si procederà all'esclusione automatica, proponendo l'aggiudicazione della gara all'O.E. che avrà presentato il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara, fermo restando l'eventuale verifica di anomalia della stessa offerta.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi:

n°	Codice Fiscale	Ragione sociale	Ribasso Offerto %
1	02424820815	ALL SERVICE DI TITONE DOMENICO C. SAS	22,333
3	03018960835	DSP COSTRUZIONI GENERALI SRL	32,000

Da quanto precede, scaturisce che, prima classificata risulta l'O.E. n° 3, DSP COSTRUZIONI GENERALI SRL, p.

IVA 03018960835, con sede Barcellona P.G., via Stretto Mauro 25/27, con il ribasso del 32,000 %. Seconda classificata è la ditta ALL SERVICE DI TITONE DOMENICO C. SAS, p. IVA 02424820815, con l'offerta in ribasso del 22,333%.

In relazione all'entità dell'offerta e alla facoltà riconosciuta alla S.A. dall'art. 110, attestandosi l'offerta presentata nella media normalmente riscontrata nei servizi di manutenzione resi in favore di questo Ente, non si ritiene di procedere col ricorso al sub-procedimento di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta, reputandosi la stessa congrua in relazione alla fattispecie di appalto di che trattasi.

Pertanto si formula la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'O.E: n° 3, DSP COSTRUZIONI GENERALI SRL, per l'importo netto di € 66.120,00, incluso oneri sicurezza per € 4.750,00, con un importo di ribasso pari a € 28.880,00.

Le risultanze del presente verbale vengono acquisiti dal RUP per gli adempimenti di competenza e, alle ore 12.30, si dichiara conclusa la presente seduta di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Lo stesso verrà reso disponibile sulla piattaforma telematica "AcquistinretePA.it", ove verranno implementate le risultanze della gara come sopra dedotte, nonché pubblicato all' Albo Pretorio e alla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

L.C.S.

Il RUP

f.to dott. Ing Iolanda M.R. Mandanici

Il Testimone

f.to P.I. Pietro Maggio

Il testimone – Segretario Verbalizzante

f.to Geom. Peppino Salvo